



# COMUNE DI PARMA

Servizio Tributi

## ALIQUOTE I.M.U. 2012

### SALDO

**Per la rata a saldo, da versare entro il 17 dicembre, il contribuente deve verificare la propria situazione imponibile in relazione all'intero anno 2012, calcolare l'imposta applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno 2012 dal Comune (n. 156 del 30.12.2011) ed effettuare il versamento a saldo previa deduzione di quanto già corrisposto come acconto.**

- **Aliquota ordinaria del 10,6 per mille (di cui il 3,8 per mille di quota statale)**, da applicarsi a terreni, aree edificabili e a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi.
- **Aliquota ridotta del 6 per mille** da applicarsi alle seguenti fattispecie:
  - a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale ove le persone fisiche soggetti passivi di imposta e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
  - b) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di degenza permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - c) unità immobiliari adibite ad abitazione principale assegnata al coniuge che, a seguito di un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale;
  - d) unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa (art.4 L. 556/96), adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Alle unità immobiliari indicate ai punti a), b), c) ed alle relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Per gli anni di imposta 2012 e 2013, la detrazione prevista è maggiorata di 50 €. per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di €. 400.

Alle unità immobiliari indicate al punto d), si applica solo la detrazione di imposta dovuta pari ad €. 200, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.

Vengono considerate pertinenze dell'abitazione principale e pertanto soggette all'aliquota del 6 mille, le unità immobiliari esclusivamente classificate C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Detti immobili, dovranno essere destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole a servizio dell'abitazione principale.

Per abitazione principale si intende l'unica unità immobiliare nel quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

- **Aliquota ridotta del 2 per mille** da applicarsi ai fabbricati rurali ad uso strumentale, necessari allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile.

## Determinazione della base imponibile

- **per i fabbricati forniti di rendita catastale:** rendita catastale rivalutata del 5% per il moltiplicatore;
- **per i terreni:** reddito dominicale rivalutato del 25% per il moltiplicatore;
- **per le aree fabbricabili:** valore venale in comune commercio al 01/01/2012.

**L'art. 13 del D.L. 201/11, convertito con Legge 214/2012 e successive modificazioni ha individuato i nuovi moltiplicatori da applicare alle rendite catastali rivalutate, al fine di determinare la base imponibile alla quale applicare l'Imu, riportati alla tabella seguente.**

<b>Classificazione catastale</b>	<b>Moltiplicatore</b>
Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e categorie catastali C/2, C/6 e C/7, (escluso A/10)	160
Fabbricati classificati nel gruppo catastale B	140
Fabbricati classificati nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5	140
Fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5	80
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusa la categoria D/5	60
Fabbricati classificati nella categoria catastale C/1	55
Terreni agricoli condotti direttamente sia agricoli, sia incolti	110
Altri terreni agricoli	135

Per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 6.000 e fino a € 15.500;
- del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500 e fino a € 25.500;
- del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500 e fino a € 32.000.

La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente (la presente dichiarazione sostitutiva, ha effetto dalla data di presentazione). Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, il Comune ha disciplinato le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

## VERSAMENTO A SALDO

Entro il 17 dicembre con conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno sulla base dell'aliquota comunale deliberata e su eventuali modifiche statali che potranno essere approvate entro il 10/12/2012.

Il versamento va effettuato **con modello F24** presso gli sportelli bancari e postali mediante l'utilizzo dei seguenti codici tributo:

<b>Codici tributo</b>	<b>Utilizzo</b>
<b>3912</b>	<b>Abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)</b>
<b>3913</b>	<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)</b>
<b>3914</b>	<b>Terreni (destinatario il Comune)</b>
3915	Terreni (destinatario lo Stato)
<b>3916</b>	<b>Aree fabbricabili (destinatario il Comune)</b>
3917	Aree fabbricabili (destinatario lo Stato)
<b>3918</b>	<b>Altri fabbricati (destinatario il Comune)</b>
3919	Altri fabbricati (destinatario lo Stato)
<b>Codice Comune di Parma</b>	<b>G337</b>

È prevista la possibilità di utilizzo di **apposito bollettino** di versamento **a partire dal 01/12/2012** (il modello deve essere ancora predisposto e approvato).

Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi a:

PARMA GESTIONE ENTRATE SPA – Viale Fratti 56

Tel. **0521/035932-035933-035906**

FAX **0521/035980-286868**

E-mail: [ici@parmagestioneentrate.it](mailto:ici@parmagestioneentrate.it)

o consultando il sito internet: <http://www.parmagestioneentrate.it>